

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore) |
| - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente aveva in essere con l'intermediario n. 2 rapporti di conto corrente, uno cointestato con entrambi i genitori e l'altro cointestato solo con il padre. A seguito del decesso dei genitori, con lettera raccomandata del 28 aprile 2008, nella sua qualità di unico erede, il ricorrente ne ha richiesto all'intermediario l'estinzione con accredito dei saldi (rispettivamente pari a € 74,40 e € 48,85) su un terzo conto corrente in essere presso lo stesso intermediario. Tale richiesta è stata corredata dai certificati di morte dei genitori e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il ricorrente ha dichiarato il proprio stato di unico erede di genitori deceduti senza testamento.

La banca, al ricevimento della citata documentazione, ha disposto il blocco dei conti correnti e richiesto all'erede la dichiarazione di successione a fini fiscali o, in alternativa, un'autocertificazione di insussistenza dell'obbligo di presentazione della



dichiarazione stessa. E l'intermediario non ha proceduto alla chiusura dei conti siccome ha ritenuto che non fosse stato adempiuto il citato obbligo di natura fiscale. Il ricorrente, in data 18 febbraio 2009, ha inviato una prima lettera di "messa in mora" in cui è stato ribadito lo stato di erede unico e reiterata la richiesta di chiusura dei conti correnti. Nella lettera è stato inoltre specificato che, a seguito di tale "ingiustificato inadempimento", il saldo dei conti correnti in parola si è progressivamente ridotto per l'addebito delle spese e delle imposte. La nota si conclude con una formale intimazione all'intermediario: ad accreditare su un conto corrente intestato al ricorrente i saldi residui dei conti oggetto di contestazione alla data di apertura della successione (19 giugno 2008) maggiorati di "interessi legali e svalutazione monetaria"; ad estinguere entro e non oltre 10 giorni i predetti conti correnti cointestati; a corrispondere, entro e non oltre i 10 giorni, al ricorrente la somma di € 300,00 a titolo di risarcimento per i danni patiti in conseguenza del comportamento gravemente negligente e inadempiente dell'intermediario oltre ad € 100,00 per rimborso spese legali.

L'intermediario, soltanto in data 25 maggio 2009, ha fornito riscontro in cui è stato rappresentato che l'apertura della successione a nome dei defunti genitori del ricorrente era avvenuta in data 6 maggio 2008 e che il successivo 19 giugno era stato inviato al ricorrente, in qualità di unico erede, l'elenco dei cespiti caduti in successione unitamente alla richiesta di presentazione della dichiarazione di successione a fini fiscali o, in sostituzione, della autocertificazione dell'insussistenza dell'obbligo di presentazione. E' stato inoltre precisato che, nell'ottobre 2008, il ricorrente aveva presentato solo "il modulo per le disposizioni testamentarie, ma non la dichiarazione di successione" più volte richiesta e mai pervenuta e che a tal fine erano stati inviati "2 moduli prestampati per l'autocertificazione", anch'essi mai restituiti.

L'avvocato del ricorrente, con successiva nota del 21 luglio 2009, ha contestato il contenuto della risposta al reclamo fornita dall'intermediario.

Il rappresentante del ricorrente ha richiesto, quindi, l'intervento dell'Arbitro per ottenere: l'estinzione dei conti correnti caduti in successione cointestati al ricorrente e ai genitori defunti; l'accredito, su di un conto intestato al ricorrente in via esclusiva, dei saldi disponibili sui predetti conti alla data della prima richiesta di estinzione oltre agli interessi maturati; un non quantificato risarcimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ha presentato nota di controdeduzioni, ove, "al fine di addivenire ad un bonario componimento della pratica", ha precisato di aver provveduto a estinguere i conti correnti in parola senza alcun addebito a carico del ricorrente e di aver disposto a suo favore l'accredito di € 20,00 a titolo di rimborso per le spese della procedura sostenute. In conclusione, la banca ha richiesto all'Arbitro di dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, infondato il ricorso.

In data 25 febbraio 2010, l'avvocato del cliente ha comunicato "l'accettazione da parte del ricorrente della cessazione dalla materia del contendere alle condizioni menzionate dall'intermediario nelle controdeduzioni".

Risulta, peraltro, che la suddetta transazione abbia ricevuto esecuzione; invero, alla data del 16 febbraio 2010 l'intermediario ha provveduto alla chiusura del primo dei due rapporti di conto corrente, secondo l'ammissione del ricorrente. Quindi, con comunicazione del 3 marzo 2010, indirizzata alla Segreteria tecnica, l'intermediario ha dato conferma di aver adempiuto anche l'obbligazione di estinzione del secondo conto, effettuata in data successiva "per un disguido operativo".

Dev'essere, in definitiva, dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI